# Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia, Inps. Messaggio n. 12320/2012

30 Luglio 2012

Con l’allegato messaggio n. 12320 del 24 luglio u.s., l’Inps ha fornito indicazioni in merito alle nuove modalità di presentazione della comunicazione dello sgravio contributivo nel settore dell’edilizia, di cui all’ art. 29 del D.L. n. 244/95.
A tal proposito, l’Istituto ha ricordato che, in attuazione del D.L. n. 78/10, le suddette istanze dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica avvalendosi dell’apposito modulo “Riduzione Edilizia”, disponibile nella sezione “Comunicazioni ON-LINE”, nel “Cassetto previdenziale Aziende”.
L’esito positivo delle domande, soggette a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo, comporterà l’aggiornamento della posizione contributiva del datore di lavoro ai fini del godimento del beneficio stesso.
E’ stato, inoltre, comunicato che, a decorrere da quest’anno, le aziende autorizzate al godimento della riduzione edilizia ex art. 29, comma 2, del D.L. n. 244/95, verranno identificate con il codice 7N.
L’Istituto ha altresì comunicato che, per l’invio delle comunicazioni telematiche, sarà necessario attendere l’emanazione dell’apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con cui verrà determinata la misura dello sgravio in parola.
A tal riguardo, l’Inps ha specificato che provvederà tempestivamente a fornire, con apposito messaggio, le opportune indicazioni in merito.
Sono state, infine, riportate le consuete modalità per esporre lo sgravio nel flusso Uniemens:
• il beneficio corrente va esposto con il codice causale “L206” nell’elemento -AltreACredito – di -DatiRetributivi –

• il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento -AltrePartiteACredito – di – DenunciaAziendale –

7472-INPS_MESSAGGIO_12320.pdfApri